

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI

Ricorso ex art. 414 cpc

PER: Prof.ssa DITELLA FILOMENA (DTLFMN70E58L418A) nata a Tricarico (MT) il 18/05/1970 ed ivi residente alla Via P.A. Ferri n. 26, rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F. 80024770721) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari (C.F. 80020790723) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

FATTO

1. La Prof.ssa Ditella Filomena è un docente laureata in Ingegneria Edile, indirizzo Progettazione Edile e Urbanistica, conseguita presso l'Università degli Studi della Basilicata-Potenza, in data 21/04/2004 (**doc.1**).
2. Con i provvedimenti n. 9082/2022 (**doc.2**), n. 9083/2022 (**doc.3**), n. 8138/2022 (**doc.4**), n. 2552/2023 (**doc.5**), tutti a firma dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Pietro Sette" di Santeramo in Colle, nonché con i provvedimenti n. 2333/2023 (**doc.6**), n. 4042/2023 (**doc.7**), n. 4040/2023 (**doc.8**), tutti a firma del USR Puglia, Ufficio III, ATP di Bari, l'odierna parte ricorrente è stata depennata dalle



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

GPS di Bari per diverse classi di concorso, tra cui la classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), oltre alla classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), con contestuale decurtamento del punteggio per le seguenti classi di concorso: A020 (*fisica nella scuola secondaria di secondo grado*), A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di secondo grado*), A047 (*scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di secondo grado*) e A060 (*tecnologia nella scuola secondaria di primo grado*).

3. Inoltre, la stessa ricorrente aveva in sostanza già ricevuto nel precedente biennio (2020/2022) un analogo provvedimento di esclusione dalla classe di concorso A027.
4. Pertanto, l'istante aveva impugnato, innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro, la propria estromissione dalle GPS di Bari in riferimento alla predetta classe A027.
5. Il suddetto giudizio, iscritto al Nrg 2040/2021 (**doc.9**), è tuttora in corso, e la ricorrente aveva richiesto di: “1) *accertare e dichiarare la validità del titolo indicato dalla ricorrente ai fini dell’inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI II FASCIA E CONSEGUENTI DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE AA.SS. 2020/21 e 2021/22 e successivi aggiornamenti, per la CLASSE DI CONCORSO A027 ambito territoriale provincia di Bari come in atti descritto; 2) per l’effetto, previa disapplicazione del decreto prot. 0004339 del 23.10.2020 del Liceo Classico Statale “Cagnazzi” di Altamura (BA), ORDINARE al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di reinserire l’istante nella graduatoria in oggetto con decorrenza dal 01.09.2020*”.
6. Contro, dunque, l’ulteriore esclusione, la ricorrente propone il presente giudizio per i seguenti motivi.

MOTIVI

IN LIMINE LITIS

SULLA GIURISDIZIONE



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

0. In via preliminare, occorre premettere che la parte ricorrente ha proposto l'impugnazione dei recenti atti, per tutte le classi di concorso di interesse, innanzi al Giudice Amministrativo, ed il cui giudizio pende tuttora presso il Tar del Lazio di cui al Nrg. 7623/2023 (**doc.10**).

1. Invero, la parte istante, com'è noto, nel momento in cui domanda altresì l'annullamento degli atti generali di macro-organizzazione, con potenziali effetti *erga omnes*, deve proporre la domanda innanzi al Giudice Amministrativo.

2. Al contrario, nel momento in cui chiede l'accertamento del diritto in relazione all'inserimento nella singola graduatoria della provincia di interesse, deve proporre la presente domanda presso il Giudice Ordinario (**cfr. SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**).

Tale principio della doppia giurisdizione è stato più volte affermato da parte della Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,”** questo deve essere sottoposto al Giudice Ordinario, il quale ha il potere di “*disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria*” (**si veda tra le tante Corte. Cass. SS.UU n. 27991/13; Corte di Cassazione, Ord. 9330/2023**).

3. Inoltre, la stessa normativa primaria sancisce, all'art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 che: “*Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.* **L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo".

4. Peraltro, con riferimento al caso in esame, la ricorrente, come già fatto nel precedente giudizio in corso innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, si duole, anche in questa sede, dell'esclusione dalla classe di concorso A027, posto che in relazione a tale materia il regolamento è stato nelle more annullato con effetti *erga omnes*, da parte dello stesso Tar del Lazio a seguito dello scrutinio di vicende analoghe (**cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 10850/2022; doc.11**).

Alla luce, dunque, dell'eliminazione del mondo del diritto della predetta *regula iuris*, la parte istante articola altresì le seguenti doglianze.

I

VIOLAZIONE DELLA TABELLA A DEL DPR N. 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DEL DM N. 259/2017 – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 133/2008 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFINITA' TRA LE CLASSI DI CONCORSO.

1.1. Come già sopra evidenziato, dunque, il Tar del Lazio, con riferimento alla classe di concorso A027, ha dichiarato di avere annullato (**cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 10850/2022**), quella parte del regolamento di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, tramite cui è stata disposta l'ingiusta esclusione dei laureati in Ingegneria dall'insegnamento nella classe A027.

1.2. Del resto, è evidente come sia manifestamente illogico escludere la ricorrente dall'insegnamento di matematica e fisica alle scuole superiori, classe di concorso A027, posto che la parte istante già insegna entrambe le materie A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

È vero che l'odierna ricorrente, a seguito del recente depennamento, è stata altresì esclusa dalla classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), tuttavia, l'esclusione dalla classe di concorso A027 è avvenuta a prescindere da tale profilo e, comunque, la ricorrente possiede i titoli anche per insegnare nella classe di concorso A026, visto che occorre dare rilevanza al criterio sostanzialistico degli esami sostenuti dalla parte ricorrente, in quanto è chiaro come non sia possibile adottare il requisito formalistico quale criterio di individuazione degli esami sostenuti (peraltro decenni addietro); tale criterio è infatti legato soltanto al nome degli esami che i vari atenei all'epoca attribuivano all'interno dei piani di studi accademici, ma il criterio in esame non valuta anche l'aspetto sostanzialistico della vicenda e della preparazione universitaria. In effetti, la docente ha sostenuto l'esame di geometria; per quanto attiene invece all'esame di algebra, questo è sostanzialmente sovrapponibile a quello di "fisica matematica" e "fondamenti d'informatica", che la docente ha anche sostenuto.

Peraltro, i predetti esami, a livello contenutistico, corrispondono non solo ad algebra, ma, unitamente al programma di analisi e delle restanti materie presenti nel piano di studi della docente, possono altresì comprendere tutti gli esami previsti dalla normativa in vigore.

Inoltre, la Tabella D del DM n. 201/2020 (**doc.12**) indica che il docente che, come la ricorrente, già insegna sulla classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e A047 (*scienze applicate alle scuole superiori*), può insegnare sulla classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), in quanto materie tra loro affini.

1.3. A sostegno di tale tesi, inoltre, milita un'ulteriore considerazione e che permette di accertare il diritto della odierna parte ricorrente.

1.4. Più in particolare, la l. 133/2008 ha previsto il riordino delle classi di concorso in base al principio della razionalizzazione delle classi stesse.

1.5. In tale ottica, dunque, vale la pena evidenziare come già il Dm n. 354/98 aveva previsto la costituzione di un unico ambito disciplinare, vale a dire l'Ambito disciplinare



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

n. 8, che aveva stabilito come in tali ambiti confluiscono tutte le classi di concorso tra loro affini: A020, A027 ed A026.

Tale decreto è successivo e speciale rispetto al DM n. 39/98, con la conseguenza che, secondo il noto brocardo *lex specialis derogat generali*, il Dm n. 354/98 ha derogato il precedente DM n. 39/98, facendo rientrare in un unico alveo l'insegnamento di classi affini.

1.6. A ciò si aggiunge altresì il fatto che ha visto la parte ricorrente già svolgere servizio per le predette materie, ne deriva che appare contraddittorio che non venga in ogni caso riconosciuto il servizio ai sensi dell'art. 2126 cc, oltre al fatto che avendo l'istante prestato servizio per le medesime classi, aveva altresì maturato il legittimo affidamento sulla spettanza del bene della vita.

1.6. In sostanza, ne deriva che anche con riferimento alla recente procedura di aggiornamento delle GPS, la parte ricorrente aveva i titoli per insegnare nella classe di concorso A026 ed A027.

II

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia e che potrebbero essere scavalcati in caso di inserimento della ricorrente.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: accertare e dichiarare la validità del titolo indicato dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze di Bari aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (**doc.13**) e successivi aggiornamenti per le classi di concorso di interesse della ricorrente A027 ed A026 con il punteggio e posizione spettante a far data dal depennamento, ove occorra ed in via meramente incidentale previa eventuale disapplicazione degli atti di depennamento, decurtamento ed aggiornamento delle GPS, come allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; per l'effetto CONDANNARE e/o ORDINARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ed ove occorra le restanti parti convenute, ad emanare ogni atto al fine di inserire l'istante nella graduatoria di proprio interesse per le predette classi di concorso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Si allega:

1. Titolo e piano di studi della ricorrente;
2. Decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022, avente ad oggetto il depennamento della ricorrente e la rettifica del punteggio;
3. Nota prot. n. 9083 VII.1 del 21/12/2022 di trasmissione del predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento riferito alla docente;
4. Provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23/11/2022, di comunicazione di avvio del procedimento di depennamento;
5. Provvedimento prot. n. 2552 del 06/03/2023, avente ad oggetto la risposta da parte della scuola all'istanza formulata dalla ricorrente;
6. Decreto n. 2333 del 30/01/2023, avente ad oggetto la convalida dell'esclusione;
7. Decreto n. 4042 del 14/02/2023, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047;
8. Decreto n. 4040 del 14/02/2023, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060;



STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

9. Testo del ricorso per il giudizio in corso presso il Tribunale del Lavoro di Bari nrg 2040/2021;
10. Documentazione inerente al giudizio presso il TAR Lazio;
11. Giurisprudenza;
12. DM 201/2020 Tabella D;
13. GPS di Bari di interesse della ricorrente;
14. DPR 19/2016 Tabella A;
15. DM 259/2017 Tabella A;
16. DM 39/98 con allegati;
17. DM 354/1998 con allegati;
18. OM 112/2022.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce-Bari, f.to Avv. Sirio Solidoro

